

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3054

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MACRELLI

Annunziata il 17 luglio 1957

Provvedimenti in materia di proprietà industriale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ho l'onore di sottoporvi una proposta di legge, con la quale si vuole provvedere a pubblicare, periodicamente, i dati statistici inerenti all'attività dei brevetti in Italia e ciò in conformità con le analoghe iniziative che, da tempo, sono assunte da quasi tutti gli Stati del mondo. Può sembrare strano che tale provvedimento venga assunto con iniziativa parlamentare, quando più direttamente dovrebbe essere il Governo, e nella fattispecie il Ministero dell'industria, a promuoverlo. Ma la ragione per la quale vi è proposto in sede parlamentare è dovuta unicamente ad una opportunità che potrebbe definirsi di collegamento storico. Infatti voi ricorderete che, da tempo, io vi avevo proposto un provvedimento inerente al potenziamento dell'attività degli inventori, italiani. Avendo approfondito il problema con ulteriori indagini, mi si è palesata l'opportunità di estendere l'attività dell'Ufficio italiano brevetti, potenziandone l'efficienza con indagini statistiche e conseguenti pubblicazioni, che ne rendano i risultati di pubblica ragione e ciò per favorire l'attività degli inventori italiani.

In ossequio all'articolo 81 della Costituzione, allo scopo di provvedere i fondi per questa necessaria ulteriore attività dell'Ufficio centrale brevetti, ho appunto predisposto

la presente proposta di legge che ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione. Con essa le tariffe attualmente in vigore vengono portate ad una misura adeguata al servizio reso dallo Stato.

Potrebbe infatti ritenersi che le tariffe stabilite per il servizio brevetti fossero catalogabili secondo la categoria, ormai superata sia dalla dottrina, sia dalla pratica fiscale, delle tasse, cioè del prezzo, più o meno politico fissato per un servizio reso ai cittadini dello Stato. Senonché questo riconoscimento della proprietà industriale non ha soltanto un carattere alternativo, cioè che consenta ai cittadini di non pagare le tasse pur potendo avere, per altra via, la tutela della loro invenzione.

Le Convenzioni internazionali in atto vincolano il riconoscimento di tali diritti all'adempimento di certe formalità, che sono appunto quelle tassate con le tariffe in vigore. Per questa ragione l'adeguamento delle tariffe non vi viene proposto nella misura nettamente corrispondente alla valutazione monetaria, vengono bensì contenute in misura molto inferiore e corrispondente, *grosso modo*, alle spese che lo Stato deve fronteggiare per i nuovi servizi che rende.

In questo quadro di più ampio respiro, che si attiene alla attività dello Stato ed ai compiti che inderogabilmente gli compe-

tono, anche in ordine al rispetto di Convenzioni internazionali in atto, ho ritenuto opportuno e necessario prevedere la facoltà del Ministero dell'industria e commercio di potenziare con contributi adeguati, sempre contenuti nella inscindibile unità del bilan-

cio dello Stato, che è cardine del nostro ordinamento costituzionale, per promuovere e sviluppare l'attività degli inventori italiani. Per queste ragioni di pubblico interesse ho l'onore di chiedere il vostro consenso alla proposta di legge che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito un diritto di statistica di lire 100 da versare unitamente alla tassa di domanda per brevetti d'invenzione, per brevetti di modelli industriali e per brevetti di marchi d'impresa.

ART. 2.

Alla tabella A allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni ed integrazioni:

Brevetti per invenzioni industriali:

1°) per la domanda di brevetto principale	L. 1.700
2°) per la domanda di brevetto completivo	» 2.500

ART. 3.

Alla tabella A allegata al regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni e integrazioni:

Brevetti per modelli di utilità:

1°) per la domanda di brevetto	L. 1.300
--	----------

Brevetti per modelli e disegni ornamentali:

4°) per la domanda di brevetto	» 1.000
--	---------

ART. 4.

Alla tabella A allegata al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni e integrazioni:

Brevetti per marchi d'impresa:

1°) per la domanda di brevetto di primo deposito	L. 1.500
--	----------

Brevetti per marchi collettivi:	
6°) per la domanda di brevetto di primo deposito	L. 4.500
Brevetti per marchi con effetto locale:	
9°) per la domanda di brevetto di primo deposito	» 1.500
Marchi internazionali:	
12°) per la domanda di registrazione internazionale	» 8.500

ART. 5.

Parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge è destinata a reintegrare l'Istituto centrale di statistica degli oneri derivanti dalla compilazione delle statistiche relative alla proprietà industriale, nonché alla corresponsione di contributi a favore di Enti o Associazioni giuridicamente riconosciuti, aventi per fine di promuovere l'attività inventiva, di incoraggiare iniziative e ricerche intese a promuovere e a favorire il progresso scientifico e tecnico ed a facilitare la realizzazione pratica di invenzioni meritevoli, di favorire la diffusione di notizie tecniche, e di incrementare lo sviluppo dei rapporti con associazioni straniere aventi fini analoghi.

ART. 6.

Il Ministro per il Tesoro apporgerà con propri decreti le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.